

**TRIBUNALE ORDINARIO DI CAMPOBASSO  
UNICA CIVILE**

Nella causa civile iscritta al n. r.g. OMISSIS promossa da:

SOCIETÀ

BANCA

contro

*Ricorrente*

*Resistente*

Il Giudice Barbara Previati,

a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 15/05/2019, lette le note autorizzate, ha pronunciato la seguente

**ORDINANZA EX ART.702 bis c.p.c.**

Con ricorso ex art. 702 bis. c.p.c. del 25.01.2019, la Società conveniva in giudizio la Banca per sentire dichiarare, relativamente al rapporto di conto corrente n. OMISSIS, la nullità della clausola inerente la capitalizzazione trimestrale degli interessi, della CMS, delle spese non pattuite, dei tassi di interesse ultralegali, con conseguente richiesta di condanna della banca alla ripetizione per indebito della somma di euro 32.804,08 o a quella diversa accertata in corso di causa.

Nel costituirsi in giudizio, la BANCA in via preliminare deduceva l'improcedibilità della domanda introdotta per la propria carenza di legittimazione *ad causam*, in quanto cancellata dal registro delle imprese; su questa eccezione le parti venivano invitate ad interloquire con note.

L'eccezione è fondata.

Invero, la società resistente, alla data di introduzione della domanda, coincidente con il deposito del ricorso in cancelleria avvenuto in data 25 gennaio 2019, risultava essere cessata; invero, come si evince dalla visura camerale in atti, risulta provato che la società, già in liquidazione volontaria, era stata cancellata dal registro delle imprese in data 20 dicembre 2018.

Pertanto, la società resistente risultava estinta perché cancellata dal registro delle imprese prima della introduzione del giudizio, con conseguente difetto di capacità processuale della Banca.

Si richiamano gli orientamenti espressi dalla giurisprudenza (cfr. Cass. Sezioni Unite nella sentenza n. 6070 del 13 Marzo 2013), secondo cui:

*-La cancellazione della società dal registro delle imprese, a partire dal momento in cui si verifica l'estinzione della società cancellata, priva la società stessa della capacità di stare in giudizio (con la sola eccezione della "fictio iuris" contemplata dall'art. 10 legge fall.); pertanto, qualora l'estinzione intervenga nella pendenza di un giudizio del quale la società è parte, si determina un evento interruttivo, disciplinato dagli artt. 299 e ss. cod. proc. civ., con eventuale prosecuzione o riassunzione da parte o nei confronti dei soci, successori della società, ai sensi dell'art. 110 cod. proc. civ.; qualora l'evento non sia stato fatto constare nei*

*Ordinanza, Tribunale di Campobasso, Giudice Barbara Previati, del 7 agosto 2019*

*modi di legge o si sia verificato quando farlo constare in tali modi non sarebbe più stato possibile, l'impugnazione della sentenza, pronunciata nei riguardi della società, deve provenire o essere indirizzata, a pena d'inammissibilità, dai soci o nei confronti dei soci, atteso che la stabilizzazione processuale di un soggetto estinto non può eccedere il grado di giudizio nel quale l'evento estintivo è occorso. (Sez. U, Sentenza n. 6070 del 12/03/2013, Rv. 625324 - 01)*

*-Dopo la riforma del diritto societario, attuata dal d.lgs. n. 6 del 2003, qualora all'estinzione della società, di persone o di capitali, conseguente alla cancellazione dal registro delle imprese, non corrisponda il venir meno di ogni rapporto giuridico facente capo alla società estinta, si determina un fenomeno di tipo successorio, in virtù del quale: a) l'obbligazione della società non si estingue, ciò che sacrificerebbe ingiustamente il diritto del creditore sociale, ma si trasferisce ai soci, i quali ne rispondono, nei limiti di quanto riscosso a seguito della liquidazione o illimitatamente, a seconda che, "pendente societate", fossero limitatamente o illimitatamente responsabili per i debiti sociali; b) i diritti e i beni non compresi nel bilancio di liquidazione della società estinta si trasferiscono ai soci, in regime di contitolarità o comunione indivisa, con esclusione delle mere pretese, ancorché azionate o azionabili in giudizio, e dei crediti ancora incerti o illiquidi, la cui inclusione in detto bilancio avrebbe richiesto un'attività ulteriore (giudiziale o extragiudiziale), il cui mancato espletamento da parte del liquidatore consente di ritenere che la società vi abbia rinunciato, a favore di una più rapida conclusione del procedimento estintivo. (Sez. U, Sentenza n. 6070 del 12/03/2013, Rv. 625323 - 01).*

In applicazione dei principi in esame, deve quindi dichiararsi il difetto di capacità processuale della Banca (cfr. altresì Cass. n. 13136 del 25 maggio 2018).

A nulla rileva, infine, la circostanza che parte ricorrente avesse introdotto la domanda obbligatoria di mediazione in data 22.05.2018, ossia prima della cancellazione della società dal registro delle imprese; infatti, come già evidenziato, la presente causa è iniziata successivamente alla cancellazione e la domanda di mediazione presentata in data 22.05.2018, ovvero prima della cancellazione, ha come unico effetto quello previsto dall'art. 5 comma 6 del D.Lgs 28/2010, ossia che "dal momento della comunicazione alle altre parti, la domanda di mediazione produce sulla prescrizione gli effetti della domanda giudiziale".

L'effetto processuale della domanda di mediazione è quindi espressamente limitato alla prescrizione del diritto.

La peculiarità della controversia ed il ristretto lasso temporale intercorso tra cancellazione della società ed introduzione della domanda sono evenienze che determinano la integrale compensazione delle spese processuali.

### **P.Q.M.**

- 1) dichiara il difetto di capacità processuale della Banca resistente perché già cancellata dal registro delle imprese ed estinta al momento dell'introduzione del presente ricorso;
- 2) compensa integralmente le spese processuali.

Si comunichi.

Campobasso, 7 agosto 2019

Il Giudice  
Barbara Previati

*Ordinanza, Tribunale di Campobasso, Giudice Barbara Previati, del 7 agosto 2019*

*\*Il presente provvedimento è stato modificato nell'aspetto grafico, con l'eliminazione di qualsivoglia riferimento a dati personali, nel rispetto della normativa sulla Privacy*

EX PARTE CREDITORIS